

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2008**

che modifica la decisione 2008/377/CE che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Slovacchia

[notificata con il numero C(2008) 2262]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/419/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (¹), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In Slovacchia si sono verificati focolai di peste suina classica il che, in seguito agli scambi di suini vivi e di alcuni prodotti da essi derivati, può mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri.
- (2) La decisione 2008/377/CE della Commissione, dell'8 maggio 2008, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Slovacchia (²) è stata adottata al fine di rafforzare i provvedimenti presi dalla Slovacchia nel quadro della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (³).
- (3) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (⁴) definisce un «kraj» come regione amministrativa della Slovacchia di un'area di almeno 2 000 km² e soggetta a ispezione da parte delle autorità competenti.

(4) In base ai risultati dell'inchiesta epidemiologica effettuata dalle autorità competenti della Slovacchia risulta opportuno stabilire l'applicazione di misure di protezione contro la peste suina classica in Slovacchia ad alcune regioni amministrative («kraj»).

(5) La decisione 2008/377/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2008/377/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/965/CE (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22).

⁽²⁾ GU L 130 del 20.5.2008, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

⁽⁴⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE.

ALLEGATO**«ALLEGATO**

Le seguenti regioni amministrative della Slovacchia:

- regione di Banská Bystrica (Banskobystrický kraj),
 - regione di Nitra (Nitriansky kraj).»
-